

## **"Omissis"**

FATTO

In data 31 maggio 1999 l'avv. G. P. del Foro di Modena depositava presso il Consiglio dell'Ordine di Modena un esposto nei confronti dell'avv. M. P. di Bologna, rappresentando di avere ricevuto nell'anno 1994 dall'avv. M. P. l'incarico di collaborare quale domiciliatario in alcune cause di risarcimento danni da radicarsi davanti al Tribunale di Modena.

Secondo gli accordi telefonici intercorsi, verificata l'inesistenza di eventuali incompatibilità, l'avv. P. avrebbe inviato i primi atti di citazione da notificare.

Sosteneva l'esponente che, al contempo, l'avv. P. lo avrebbe incaricato di sostituirlo in cinque cause, specificate nell'esposto con i numeri da 1 a 5, già pendenti avanti lo stesso Tribunale di Modena, nelle quali l'avv. P. si sarebbe dovuto attenere alle istruzioni impartite dal "dominus" di volta in volta, sia telefonicamente, che per lettera.

Sulla base dei predetti accordi, quindi, l'avv. P. avrebbe inviato gli atti introduttivi di causa all'avv. P., muniti di mandato, lettera di incarico e relative istruzioni.

Il rapporto tra i due avvocati proseguiva anche negli anni successivi con l'affidamento di nuovi giudizi, tutti in materia di risarcimento danni.

Sosteneva l'esponente che alcune cause, quelle indicate dai numeri 1 a 17, erano state definite; mentre altre, nel numero di 20, così come indicate nell'esposto, risultavano ancora pendenti e che per queste ultime l'avv. P. stava rinunciando al mandato, poichè l'avv. P. aveva omesso di saldare le note relative alle pratiche "definite"., nonostante i reiterati solleciti, sia telefonici, che con lettera raccomandata. Ancora raccontava l'esponente che, a parte l'iniziale pagamento di alcune parcelle, successivamente solo la nota relativa alla causa Modena/Di Nuovo/Assitalia era stata sia pure parzialmente, onorata: avendo l'avv. P. trattenuto dalle spettanze di P. la somma di lire 433.027 nonostante l'avv. B., legale del Modena, avesse inviato all'avv. P. gli importi comprensivi anche delle competenze dell'avv. P..

Evidenziava l'avv. P. che l'esposizione debitoria da parte dell'avv. P. nei suoi confronti, risultava in allora, ammontare a lire 14.264.855 ( con successivo

esposto pervenuto al Consiglio in data 21 ottobre 2000, l'avv. P. rideterminava il suo credito professionale nella complessiva somma di lire 38.397.904: ma la maggiore differente somma non era oggetto di contestazione nel procedimento disciplinare poi svoltosi avanti il Consiglio dell'Ordine di Modena).

Veniva quindi dato corso all'istruttoria mediante l'audizione dell'esponente, il quale confermava sostanzialmente il contenuto dell'esposto presentato, ribadendo che "delle 16 o 17 pratiche elencate nell'esposto come definita nessuna era stata pagata" e per talune egli risultava pure "scoperto per spese vive".

Nel procedimento veniva ascoltato anche l'avv. G. B., il quale nell'adunanza del 19 giugno 2000 confermava di avere concordato ed autorizzato l'avv. P., nell'interesse del Cliente signor M., a trasmettere l'assegno dell'importo di 19.458.700 , al "dominus" avv. P. quale somma risarcitoria e comprensiva delle spese legali, a seguito di sentenza emessa dal Giudice di pace, al "dominus".

Riferiva ancora l'avv. B. di avere contestato all'avv. P., dopo l'esame delle note, alcune voci di tariffa da lui esposte, precisando di avere concordato con lo stesso avv. P. di lasciare "tale e quale" la nota dell'avv. P., "perché non fu oggetto di discussione". Precisava infine l'avv. B. di avere autorizzato l'avv. P. ad emettere fattura per un importo complessivo di lire 6.141.307, nella cui somma erano comprese "anche lire 2.121.542 di competenza dell'avv. P."

All'esito dell'istruttoria il C.O.A. di Modena, ritenuta la fondatezza della eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'incolpato avv. P., essendo egli iscritto all'albo degli Avvocati di Bologna, e ritenendo essersi verificati i fatti oggetto di incolpazione in Bologna, deliberava in data 19 giugno 2000 la trasmissione degli atti del procedimento disciplinare al Consiglio dell'Ordine forense di Bologna ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per i provvedimenti di competenza.

Veniva quindi aperta avanti il COA di Bologna una nuova pratica disciplinare nei confronti dell'avv. M. P., il quale nel maggio 2001 faceva pervenire al Consiglio dell'Ordine di Bologna una propria memoria nella quale sosteneva:

che i clienti avrebbero fatto fronte a tutte le spese vive occorrenti per il radicamento della causa;

che, secondo le intese, i legali avrebbero percepito i compensi solo a definizione giudiziale o stragiudiziale della controversia;

che i compensi sarebbero stati proporzionati all'attività svolta da ciascuno e comunque nella misura di quanto liquidato in sentenza o convenuto transattivamente.

Veniva ascoltato in data 30 ottobre 2002 avanti il Consigliere relatore l'avv. P., il quale si riportava all'esposto presentato, ribadendo di non avere percepito i compensi di sua spettanza relativi alle cause definite e già transatte. Precisava, inoltre che le sue richieste e i suoi solleciti non avevano trovato alcun riscontro epistolare da parte dell'avv. P..

Con successiva comunicazione, pervenuta al Consiglio in data 19 novembre 2002, l'avv. P. comunicava che la società B. s.n.c. aveva provveduto a saldare la parcella pari ad euro 844,28 indicata nell'esposto e che pertanto tale somma doveva considerarsi stralciata dal credito complessivo indicato.

Con delibera del 25 ottobre 2006 il Consiglio fissava lo svolgimento del procedimento disciplinare per l'udienza del 13 dicembre 2006.

Nel corso dell'udienza dibattimentale veniva ascoltato l'esponente. che confermava il contenuto dell'esposto, delle memorie e della documentazione allegata, produceva altre lettere di sollecito di pagamento indirizzate all'avv. P. e ribadiva ancora una volta, che l'incolpato, suo "dominus", non solo si era sempre astenuto dal provvedere all'integrazione dei fondi spese richiesti per le cause incardinate, ma aveva sempre omesso di riscontrare le numerose missive inviategli. Tali comportamenti lo avevano indotto a rinunciare agli incarichi ricevuti ed a procedere poi nella sua veste di creditore persino giudizialmente nei confronti dell'avv. P. per il recupero dei crediti professionali maturati.

L'avv. P. compariva avanti il Collegio senza difensore, svolgendo direttamente e personalmente la difesa, all'esito della quale chiedeva che l'Organo giudicante lo prosciogliesse dall'incolpazione ascritta per l'insussistenza di elementi di rilevanza disciplinare. In particolare l'avv. P. sosteneva non esservi

alcuna obbligazione diretta da parte sua nei confronti dell'avv. P., adducendo che nelle singole cause il mandato era stato conferito, sia a lui che all'avvocato "corrispondente", direttamente dai clienti, per cui il diritto di credito preteso dall'avv. P. si sarebbe dovuto esercitare non nei suoi ma direttamente nei confronti dei Clienti. A sostegno di tale argomentazione l'avv. P. produceva una sentenza (n.1363/06) a lui favorevole, emessa dal Giudice Unico presso il Tribunale di Rimini in un'analogo controversia giudiziaria che lo aveva visto contrapposto ad altro Collega per la contestazione dei diritti di credito di quest'ultimo; ed altra sentenza emessa dalla Cassazione Civile (n.9091/1993), che si era pronunciata secondo lo stesso orientamento giurisprudenziale.

All'esito delle formulate conclusioni dell'incolpato, il Consiglio dell'Ordine dichiarava l'avv. P. responsabile dell'addebito di cui al capo di incolpazione e "tenuto conto dell'entità delle cause per le quali è stata prestata l'opera, dell'ammontare dei compensi non onorati, e del comportamento tenuto dal dominus che neppure riscontrava le missive dei solleciti di pagamento, e altresì, di un precedente disciplinare specifico per il quale fu irrogata all'avv. P. la sanzione della censura, reputava congrua ed adeguata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale per la durata di mesi tre".

Contro tale provvedimento l'avv. P. ha proposto a questo Consiglio Nazionale il presente ricorso, chiedendone l'annullamento, per le ragioni di cui si dirà.

## DIRITTO

Con il primo mezzo di ricorso, il ricorrente chiede il proscioglimento dagli addebiti per essere trascorso dai fatti, risalenti al 1994, e la presentazione dell'esposto, nel maggio 1999, il termine di prescrizione quinquennale.

Il motivo non merita l'accoglimento. Se è vero infatti che alcuni degli incarichi (anche se non tutti) vennero affidati all'Avv. P. nel 1994, è altrettanto vero non solo che la conclusione delle cause e il maturarsi del diritto al compenso in capo al Corrispondente intervennero successivamente; ma che il ricorrente non aveva onorato il suo debito al momento del rinvio a giudizio, né successivamente per tutta la durata del procedimento disciplinare.

Derivandone che il termine quinquennale di prescrizione dell'illecito disciplinare non ha mai preso a decorrere.

Con il secondo mezzo il ricorrente osserva che il Codice Deontologico all'art. 30 stabilisce in via generale l'obbligo del pagamento del compenso in capo all'avvocato che ha preso contatto con il corrispondente per il conferimento del mandato alle liti, salvo che ciò non risulti escluso da espliciti accordi, ovvero risulti dai diversi comportamenti delle parti. Nella specie rileva ancora il ricorrente che (come dichiarato dallo stesso esponente) per un certo numero di cause, tra le decine di giudizi in cui entrambi gli avvocati furono mandatarie alle liti, l'avv. P. fu effettivamente nominato dall'avv. P. suo domiciliatario; e per queste il P. corrispose regolarmente al P. sia spese che diritti. Non dovuti invece sarebbero da parte dell'avv. P. i compensi maturati dall'avv. P. in tutti i giudizi nei quali lo stesso venne congiuntamente all'avv. P. nominato difensore dai Clienti. In questa tesi, l'avv. P. trova conforto nella intervenuta sentenza della Corte di Cassazione che, in uno dei casi che hanno dato luogo al presente procedimento disciplinare, ha annullato la pronuncia del Giudice di Pace di Modena che aveva condannato l'avv. P. a corrispondere il compenso all'avv. P. per contraddittorietà della motivazione, non avendo il Giudice di Pace dato ragione dell'aver ritenuto il corrispondente mero domiciliatario, pur risultando in atti che il mandato alle liti era stato rilasciato dal Cliente ad entrambi. Osserva ancora in via di censura il ricorrente che il "precedente specifico" richiamato dal Consiglio dell'Ordine di Bologna nel dispositivo tra i precedenti rilevanti per l'inflizione della sanzione, riguarda altro analogo caso, relativo al credito di un corrispondente di Rimini, in relazione al quale sempre la Cassazione ha annullato una sentenza del Giudice di Pace di Rimini che condannava l'avv. P. a pagare gli onorari del corrispondente.

Anche questo motivo il Collegio ritiene che non possa essere accolto. Non appare infatti verosimile che tanti Clienti del ricorrente (ben 37) conoscessero, o autonomamente scegliessero per cause da iniziare nel circondario di Modena quel tale avvocato da affiancare nella difesa al primo, l'attuale ricorrente; e decidessero poi all'unisono di non retribuirne l'opera. Pare invece evidente che a quell'avvocato di Modena tutti questi Clienti dell'Avv. P. abbiano conferito il

mandato difensivo per essere stato quello indicato loro, designato dallo stesso Avv. P.: che dunque, per essere egli l'Avvocato di quei Clienti ed in rapporto con loro, a differenza del Corrispondente, aveva l'onere di provvedere al pagamento del suo compenso; e per non averlo fatto si è reso certamente responsabile della violazione del precetto contenuto nell'art. 30 del Codice Deontologico Forense.

La decisione del Consiglio dell'Ordine di Bologna deve pertanto essere confermata.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;

Visti gli artt. 50 e 54 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 e 59 e segg. del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37;

respinge il ricorso proposto dall'Avv. M. P. avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine di Bologna resa in data 13 dicembre 2006 – 6 novembre 2007.

Così deciso in Roma il 24 settembre 2009.

IL SEGRETARIO f.f. IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Luigi Cardone f.to Avv. Bruno Grimaldi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 20 febbraio 2013

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin